

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 ottobre 2018, n. 1926

Comune di BARI. Variante al P.R.G. per ritipizzazione del suolo distinto in catasto al fg. n.1/B part. n. 869. Sentenza n.1514/2014. Ricorso TAR Puglia - Bari (Sez. III) n. 989/2014. Richiedente: signori Antonicelli. Delibera di C.C. 26.11.2014. Non approvazione e rinvio al Comune.

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base delle istruttorie espletate dal Servizio Strumentazione Urbanistica e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, confermata dai rispettivi Dirigenti della Sezione Urbanistica e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, riferisce quanto segue:

“““Il Comune di Bari, dotato di Piano Regolatore Generale approvato con D.P.G.R. n. 1475 dell'08.07.1976, adeguato alla L.R. n.56/80 mediante declaratoria di conformità approvata con D.G.R. n.5589 del 19/10/1989 ed oggetto di modifica normativa approvata con D.G.R. n.2415 del 10/12/2008, ha adottato una variante, ai sensi dell'art.16 della L.R.56/80, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 30.05.2016 avente ad oggetto "Ritipizzazione del suolo distinto in catasto al fg.n.1/B part.869. Istanza presentata dai signori Antonicelli. Sentenza n.1514/2014 Ricorso TAR Puglia - Bari (Sez.III) n.989/2014 - C.C. 26.11.2014. Adozione" e con Deliberazione n.86 del 19.09.2017 il Consiglio Comunale si è espresso sulle osservazioni pervenute.

Con nota protocollo n.270460 del 30.10.17 il Comune di Bari ha trasmesso le suddette Deliberazioni unitamente alla seguente documentazione:

- Relazione istruttoria urbanistica e paesaggistica
- Nota prot.n.105480 del 4/05/2016 dell'Assessorato all'Urbanistica e Politiche del Territorio del Comune di Bari
- Nota prot.n.109155 del 9/05/2016 del Settore Mobilità del Comune di Bari
- Deliberazione n.9 del 24/02/2016 del Municipio V della Città di Bari
- Nota prot.n.4044 del 31/03/2016 del Servizio VAS della Regione Puglia
- Nota prot.n.194727 del 25/08/2016 della Ripartizione Segreteria Generale del Comune di Bari di certificazione di avvenuto deposito
- Copie quotidiani
- Copia osservazione acquisita al prot.n. 179266 del 28/07/2016 del Protocollo Generale del Comune di Bari
- Nota prot.n.98531 del 21/4/2017 della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari
- Nota prot.n.29717 del 22/12/2016 della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari
- Nota prot.n.14339 del 13/07/2017 della Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia
- Relazione di controdeduzione tecnica

A. ASPETTI URBANISTICI

Contenuti della proposta di variante

La variante proposta riguarda la ritipizzazione di un'area che il PRG vigente destina:

- in parte come "Zona B7 di Rinnovo Urbano"
- in parte come "Viabilità di PRG".

L'obbligo di ritipizzazione per la parte di area con vincolo caducato, cioè per l'area destinata a "viabilità di PRG", deriva da una Sentenza n.1514/14 con cui il TAR Puglia-Bari (Sezione III) ha accolto il ricorso promosso dai signori Antonicelli nei termini di seguito riportati:

“Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Bari di pronunciarsi espressamente sull’istanza di ritipizzazione urbanistica notificata dai sig.ri Antonicelli il 21/1/14, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, con l’avvertenza che, in mancanza, vi provvederà un commissario ad acta”.

La Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata con nota prot. n.82045 del 31/03/2014 ha richiesto alle Ripartizioni “Infrastrutture, Viabilità ed Opere Pubbliche”, “Stazione Unica Appaltante”, “Patrimonio” ed “Avvocatura” indicazioni utili, ai fini istruttori, riguardo alla viabilità di PRG che interessa parte della particella catastale di proprietà dei signori Antonicelli e precisamente:

- *“esistenza di programmi dell’Amministrazione comunale in merito alle previsioni viarie di P.R.G.;*
- *inserimento di eventuali opere nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;*
- *esistenza di attività amministrativa preordinata all’acquisizione o alla cessione o rubricazione al patrimonio comunale dei suoli in oggetto”.*

Con nota prot. n.132456 del 4/06/2014 il Direttore del Settore comunale Mobilità Urbana ha comunicato che *“nel Programma Triennale opere pubbliche 2014-2016 non è prevista la realizzazione della strada di P.R.G. ricadente sulla particella n.869”;* detta comunicazione è stata ribadita con nota prot. n.71517 del 24/03/2016 relativamente al Programma Triennale opere pubbliche 2016-2018.

La Ripartizione Patrimonio con nota prot. n. 145726 del 20/06/2014 ha precisato che *“l’area oggetto di richiesta di tipizzazione [...] non risulta essere inserita nell’inventario suoli di questa civica Amministrazione”.*

La Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata con nota prot. n.16134 del 25/01/2016 ha richiesto parere al V Municipio sulla proposta di ritipizzazione elaborata.

Con Provvedimento n.9/2016 del 20/02/2016, il Consiglio del V Municipio ha espresso parere favorevole all’istanza di ritipizzazione *“con la contestuale osservazione che la predetta variante non pregiudichi l’apertura della strada di P.R.G. (via Speranza - via Napoli) la quale rimane una esigenza primaria del municipio sebbene non attuata nel triennio”.*

L’Assessore all’Urbanistica del Comune, a seguito del provvedimento del V Municipio ha chiesto alla Ripartizione Infrastrutture, viabilità ed Opere Pubbliche, con nota prot. n.105480 del 04/05/2016: *“di effettuare una valutazione puntuale circa le condizioni della viabilità nelle aree di interesse; di esprimersi sugli interventi di completamento degli assi viari esistenti utili ad assicurare situazioni ottimali di mobilità”.*

Con nota prot.n.109155 del 9/05/2016 la Ripartizione Infrastrutture, viabilità ed Opere Pubbliche ha riscontrato la suddetta nota così come si riporta di seguito:

“[...] Dall’analisi è emerso che la strada prevista dal vigente P.R.G. costituisce una importante arteria stradale, che attraversando il territorio di Palese e Santo Spirito da sud-est a nord ovest, collega la via Nazionale alla via Napoli connettendosi alla S.P. 91 e lambendo la stazione ferroviaria di Santo Spirito, creando di fatto un asse primario della rete infrastrutturale stradale dell’estremo quadrante nord della città.

Attualmente dell’arteria prevista sono stati realizzati solo due tratti:

- *il primo compreso tra via Nazionale e via B. Montesano, che prende il nome di via Col.V.N. Picca (nel I tratto) e via B. Montesano (nel II tratto);*
- *il secondo, compreso tra via Capitaneo e via F.Illi Mannarino, che prende il nome di via Speranza.*

Al fine poter garantire una razionale e ottimale organizzazione del sistema di mobilità locale appare necessario procedere al completamento del primo tratto, prolungando lo stesso fino a via V. Veneto, in modo tale da portare a compimento la maglia stradale costituita da via Nazionale, via Col. V.N. Picca/via B. Montesano e dalla stessa via V. Veneto.

In considerazione dei volumi di traffico attuali e previsti, il nuovo tratto stradale da realizzarsi dovrà garantire il doppio senso di marcia, la presenza dei marciapiedi laterali nonché le caratteristiche geometrico-dimensionali prescritte dalla vigente normativa. La strada dovrà assumere il carattere di strada di categoria F - locale in

ambito urbano, avente una sezione stradale complessiva di ml. 9,5 così come previsto dal D.M. 6792 del 5.11.2001.

In considerazione di quanto detto, l'Ufficio scrivente procederà alla redazione di apposito progetto di fattibilità tecnica ed economica da inserire nel prossimo Programma Triennale delle Opere pubbliche, il tutto compatibilmente con le risorse finanziarie che saranno messe a disposizione dall'Amministrazione".

L'area oggetto di variante è censita catastalmente al foglio 1/B particella 869 ed è inserita in una zona residenziale edificata.

La particella, di forma rettangolare, ha un'estensione catastale di 1.370 mq, di cui 544,70 mq destinati a zona B7 ed 825,30 mq destinati a viabilità di PRG.

Sull'area insiste un fabbricato di 2.077,99 mc.

Di seguito si riportano gli indici ed i parametri edilizi dell'area, così come riportati nella Deliberazione del Consiglio Comunale n.55 del 30/05/2016:

Stato dei luoghi		
Superficie del lotto	Sup lotto	1.370 mq
Superficie destinata a B7 dal PRG (Verificata sul SIT)	Sup B7	544,70 mq
Superficie destinata a viabilità dal PRG	Sup St	825,30 mq
Volume edificato	Ved	2.077,99 mc
Volume relativo alla porzione di B7 (Sup B7 x 3 mc/mq)	VB7min	1.634,10 m
Indice di fabbricabilità esistente (Ved/Sup lotto)	Ift es.	1,51 mc/mq
Indice di fabbricabilità riferito alla porzione di B7 (Ved/Sup B7)	Iff es.	3,81 mc/mq

Con Deliberazione n.55 del 30 maggio 2016 il Consiglio Comunale ha adottato la variante che attribuisce una destinazione urbanistica che:

- *"riconosca la suscettività edificatoria dell'area anche in relazione alle volumetrie legittimamente esistenti;*
- *sia coerente con l'attuale stato di fatto fisico-giuridico e con lo realtà urbanistica della zona.*

Si ritiene di dover escludere la mera estensione a tutto il suolo in questione, della destinazione a zona residenziale di completamento di tipo B7, individuando un carico urbanistico che sia coerente con l'impostazione originaria del PRG", proponendo la seguente

Norma Tecnica:

"Area residenziale Antonicelli-Sentenza TAR PUGLIA n.1514/2014"

Sono consentiti - attraverso intervento diretto - interventi edilizi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione con stessa volumetria di quella esistente, ad esclusiva destinazione residenziale.

Um.: unità operativa coincidente con la consistenza catastale (1.370 mq);

V max: 2.077,99 mc;

H.: altezza max ml.15;

Dc.: distanza dai confini: $H \times 0,50 = 7,5$ m con un minimo di 5 m;

E' consentita la costruzione sul confine, in aderenza a parete cieca di fabbricato esistente (fatte salve le limitazioni indicate nello stralcio del rilievo AFG in scala 1:500);

Df: distanza fra fabbricati: somma delle altezze prospicienti moltiplicata per 0,5= [(H + HI) x 0,5], con un minimo di ml.10;

Ds.: distanza dal ciglio stradale, misurata in relazione alla larghezza delle strade sulle quali i fabbricati prospettano, salvo allineamenti prevalenti esistenti:

- a) per strade di larghezza inferiore a ml. 7: ml.5;*
- b) per strade di larghezza da ml.7 a ml.15: ml.7,50;*
- c) per strade di larghezza superiore a ml. 15: ml. 10;*

P.: 1 mq. per ogni 10 mc.;

A.: min. un posto macchina per ogni alloggio e comunque per ogni 500 mc. di costruzione.

Nel volume delle costruzioni non sono computati quelli destinati a porticato o a spazi liberi a piano terra. Dovranno essere assicurate le superfici destinate a parcheggio.

La edificazione dovrà rispettare la l.r. n. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile" e dovrà essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni dettate:

- dal D.M. 11.03.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";*
- dal D.M. 14.09.2008 "Decreto ministeriale (infrastrutture) 14 gennaio 2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";*
- nel rispetto del D.P.R. n. 328/2001 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti".*

Inoltre:

- nella progettazione si tenga conto delle le migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, nonché di ottimizzare le performance ambientali ed energetiche delle strutture edilizie;*
- si utilizzino materiali o tecniche simili o compatibili con quelle tradizionali dei luoghi o comunque improntate a logiche di eco sostenibilità e di risparmio energetico;*
- per la progettazione delle aree a verde si preveda il ricorso a specie vegetali arboree ed arbustive autoctone. Si prescrive inoltre la salvaguardia di tutte le alberature esistenti;*
- i parcheggi e la viabilità interna siano realizzati evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (pavimentazioni drenanti).*

Qualora siano vigenti misure straordinarie di premialità volumetrica disciplinate da leggi nazionali o regionali potrà essere richiesto ed assentito il maggior volume nella misura rappresentata dai parametri e dalle percentuali specificati da tali misure straordinarie."

Osservazioni pervenute

La D.C.C. n.55/2016 risulta regolarmente pubblicata e, così come si evince dalla documentazione trasmessa, è pervenuta al Comune di Bari una osservazione presentata dai sigg. Antonicelli.

Detta osservazione rileva i seguenti punti:

- con la deliberazione è stata ritipizzata, oltre che la porzione di suolo destinato a strada, anche la parte classificata come B7- residenziale - che esprime una volumetria pari a mc 1.634;10. La ritipizzazione della parte già residenziale costituisce una violazione della Sentenza;
- il Comune, assegnando una nuova tipizzazione denominata "zona Residenziale Antonicelli" estesa a tutta la particella e quindi anche a quella già residenziale, ha assegnato una destinazione nuova rispetto a tutte le zone residenziali del PRG di Bari e differente sia dalla parte già tipizzata come B7 sia dai suoli limitrofi.

Inoltre sulla porzione di area destinata a strada insiste legittimamente una costruzione residenziale di mc 2.077,99; con la nuova destinazione vengono spalmati sull'intera area di proprietà degli Antonicelli i dati volumetrici della costruzione esistente in modo che l'intero suolo non potrà esprimere ulteriore volumetria se non quella già esistente; chiedono pertanto che, ferma restando la tipizzazione a zona B7

- della parte del suolo non interessata dalla viabilità, la parte destinata a strada venga classificata come "zona residenziale B7";
- è stata nuovamente introdotta la previsione di una strada, sebbene con carreggiata di larghezza inferiore, pari a 9,50 mt rispetto ai 20 mt originariamente previsti dal PRG; è stato di fatto reintrodotta un vincolo preordinato all'esproprio per una strada che non è prevista dal DPP di cui al PUG in itinere.

Propongono la ritipizzazione sull'intero suolo a "zona residenziale B7", con cessione gratuita alla PA delle aree occorrenti alla nuova viabilità, *"purché si dia espressamente atto che le distanze dalla eventuale strada a farsi - in caso di edificio di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione - dovrà ovviamente tenere conto dell'allineamento esistente, così come costituito dall'edificio esistente, onde consentire un armonioso sviluppo planovolumetrico"*.

Con Deliberazione n.86 del 19 settembre 2017 il Consiglio Comunale ha ritenuto di non accogliere l'osservazione presentata con le seguenti motivazioni:

- *"la considerazione dell'effetto domino che la "mera estensione" determinerebbe sul bilancio della pianificazione vigente e dei relativi standard di piano, in caso di ripianificazioni generalizzate sul territorio con altrettanto generalizzate richieste di estensione/incremento di indici residenziali, con l'effetto di determinare, per ampie aree, rendite differenziali ingiustificate ed inopportune;*
- *il contemperamento di interessi pubblici e del privato a seguito della valutazione delle alternative possibili tra le quali, in ragione della acclarata carenza di dotazioni e servizi per il contesto in questione, si sarebbe potuto optare per destinazioni a parcheggi e o servizi alla residenza;*
- *l'obbligo di provvedere alla rideterminazione urbanistica di un'area, in relazione alla quale siano decaduti i vincoli espropriativi precedentemente in vigore (o i vincoli a quelli assimilati), non comporta che essa riceva una destinazione urbanistica nel senso voluto dal privato, essendo subordinata alla verifica ed alla scelta della destinazione che risulti più idonea e più adeguata in relazione all'interesse pubblico al corretto ed armonico utilizzo del territorio"*.

Con nota prot. n.297171 del 22/12/2016, il Comune di Bari ha richiesto al Servizio di Coordinamento delle Strutture Tecniche Provinciali della Regione Puglia chiarimenti procedurali per gli aspetti relativi all'acquisizione del parere di compatibilità geomorfologica, ex art.S9 del D.P.R. 380/2001.

La Sezione Lavori Pubblici della Regione Puglia ha riscontrato con nota prot. n.177153 del 17/07/2017 evidenziando quanto segue: *"...omissis...Considerato che il progetto in esame, consistente in una diversa destinazione urbanistica di una quota parte della particella e cioè, da viabilità di PRG a Zona B7, tenuto conto che il modesto incremento volumetrico, non comporta ai fini della compatibilità sismica e geomorfologica, aumenti di criticità, ritiene di non dover esprimere parere in merito"*.

Istruttoria regionale

A. ASPETTI URBANISTICI

La variante allo strumento urbanistico vigente nel territorio comunale di Bari propone la tipizzazione di un'area censita catastalmente al foglio 1/B particella 869 per cui il PRG prevede: parte a "Zona 87 di Rinnovo Urbano" e parte a "Viabilità di PRG".

La Delibera comunale ha introdotto una tipizzazione specifica dell'intero suolo dei ricorrenti, denominata: *"Area residenziale Antonicelli - Sentenza TAR PUGLIA n.1514/2014"*, estendendo i nuovi parametri all'intera particella, quindi anche a quella parte già tipizzata come "Zona B7 di Rinnovo Urbano", che non doveva essere oggetto di ritipizzazione in base alla Sentenza TAR Puglia - Bari n. 1514/2014 che invece ha accolto il ricorso presentato esclusivamente sulla parte con vincolo decaduto, quindi solo su quella parte destinata alla "Viabilità di PRG".

Dall'elaborato grafico si evince che è stata individuata una porzione della particella n. 869, indicata come

“area da lasciare libera da nuove costruzioni” della larghezza di 9,5 m dal “ciglio nord viabilità individuato degli allineamenti già rilasciati n.1578 del 14/03/1991 e n.5/2015”. La nuova tipizzazione adottata dal Comune attribuisce a tutta l’area una volumetria complessiva pari a 2.077,99 mc, coincidente con quella legittimamente esistente nel lotto e precedente all’approvazione del PRG.

La proposta di variante al PRG ha di fatto modificato anche la parte dell’area già zonizzata come “B7” ed ha pertanto sottratto un diritto attribuito ed acquisito dai ricorrenti.

Siffatta ritipizzazione, seppur nell’ambito di una discrezionalità dell’Amministrazione nell’esercizio delle potestà pianificatorie, doveva essere supportata da una “motivazione puntuale nell’ipotesi in cui la variante sia limitata a un terreno determinato ovvero incida su aspettative assistite da particolare tutela o da speciale affidamento, con esternazione delle ragioni di pubblico interesse che giustificano il mutamento della qualificazione urbanistica della specifica zona interessata” (in questo senso si veda il T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 24/04/2009, n. 1139). In virtù di questo principio l’Amministrazione comunale nel ritipizzare non solo l’area divenuta “zona bianca” ma anche la restante porzione di suolo (per di più in modo deteriore rispetto alla situazione preesistente) avrebbe dovuto esplicitare, in modo puntuale e rigoroso l’interesse pubblico perseguito in modo da giustificare la lesione dell’interesse dei proprietari.

Per le motivazioni su riportate si ritiene che la variante al P.R.G., come adottata dal Consiglio comunale di Bari con delibera n. 55 del 30/05/2016, non possa essere accolta in quanto lesiva degli interessi legittimi dei sig.ri Antonicelli avendone illegittimamente esautorato il diritto edificatorio relativo alla parte tipizzata come “Zona B7 di Rinnovo Urbano”, non necessitante di ritipizzazione urbanistica poiché non classificabile come “area bianca”.

La variante al P.R.G. così come proposta dal comune di Bari, non è in linea con i dispositivi della sentenza del TAR Bari n. 1514/2014 e in quanto tale suscettibile di essere dichiarata nulla per elusione dell’ordine di provvedere.

B. ASPETTI PAESAGGISTICI

Con nota prot. n. 9557 del 12/12/2017 la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha trasmesso il Parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, approvato con D.G.R. n. 176 del 16/02/2015, che si riporta testualmente di seguito:

“omissis

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015 si rileva che:

Struttura Idro - geomorfologica:

- Beni paesaggistici: l’area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura ecosistemica e ambientale

- Beni paesaggistici: l’area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;

Struttura antropica e storico-culturale

- Beni paesaggistici: l’area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l’area oggetto di proposta di variante è interessata direttamente da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dalla “Città Consolidata” sottoposto agli indirizzi di cui all’art. 77 e alle direttive di cui all’art. 78. delle NTA del PPTR.

(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica della Variante in oggetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che la stessa ricade nell'ambito territoriale della "Puglia Centrale" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "La conca di Bari e il sistema radiale delle Lame".

Il valore paesaggistico - ambientale del contesto in esame, è rilevabile nelle componenti storiche insediative strutturanti il sistema delle frazioni marinare di Bari e Bitonto (Palese, Santo Spirito, Torre a Mare) storici luoghi di villeggiatura. In particolare i nuclei insediativi, a partire dai piccoli borghi dei pescatori, si sono strutturati con le storiche ville suburbane insediate lungo i principali assi di collegamento con i centri urbani limitrofi quali Bari, Bitonto. Noicàttaro ecc.

Il suddetto sistema insediativo è stato in parte assorbito e compromesso a seguito delle urbanizzazioni ed espansioni che a partire dagli 60 del 900' hanno modificato lo storico carattere morfologico e identitario delle frazioni.

Pertanto il PPTR al fine di salvaguardare e riqualificare i caratteri che connotano la storica trama viaria ed edilizia e dei manufatti ha riconosciuto e perimetrato anche per queste frazioni la cosiddetta "Città Consolidata"; tale Ulteriore Contesto Paesaggistico è sottoposto agli indirizzi di cui all'art. 77 e alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA del PPTR, finalizzate in particolare a promuovere interventi atti a migliorare la qualità insediativa e del paesaggio urbano, nonché salvaguardare le aree di pertinenza e gli spazi rimasti liberi.

Con riferimento all'area interessata dalla variante si rappresenta che essa si attesta su Via Vittorio Veneto storico asse di collegamento tra la spiaggia e il nucleo urbano di Palese; tale asse si caratterizza in particolare nel primo tratto, in corrispondenza dell'incrocio con la statale adriatica 16, per la presenza di edilizia storica otto-novecentesca i cui prospetti si arretrano rispetto al filo stradale con spazi di pertinenza (in genere destinati a verde privato o pavimentati). Tale spazi, che compongono i fronti stradali di Via Vittorio Veneto, si caratterizzano per la presenza di essenze vegetali e per le recinzioni, rappresentando quindi un carattere originario della trama insediativa e del contesto urbano delle città consolidate. Nel merito l'area oggetto dalla variante, interessata da un edificio plurifamiliare, presenta in affaccio su Via Vittorio Veneto oltre ad una recinzione, che per materiale e partitura architettonica rappresenta un manufatto da salvaguardare nella Città Consolidata, alberi di conifere ovvero pino d'Aleppo, essenza questa tipica dei giardini e delle area di pertinenza di abitazioni e ville presenti a Palese.

Tutto ciò premesso, si ritiene di poter rilasciare il parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR per la ritipizzazione del suolo distinto in catasto al fg n.1 /b part. 869 in ottemperanza dell'ordinanza TAR Puglia-Bari (Sezione III) n. 989/2014 con le modifiche di cui al paragrafo seguente.

Dette modifiche sono dettate al fine di assicurare il miglior inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico e di non contrastare con gli obiettivi e Indirizzi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito in particolare con l'obiettivo generale di valorizzare il patrimonio identitario culturale insediativo, nonché con gli indirizzi e le direttive di cui agli artt. 77 e 78 delle NTA del PPTR In particolare con l'indirizzo di cui all'art 77.e) e la direttiva di cui all'art. 78.2.b).

(CONCLUSIONI)

Si ritiene pertanto necessario inserire i seguenti due commi in calce alla norma tecnica di riferimento per l'area residenziale Antonicelli - Sentenza TAR PUGLIA n.1514/2014 come adotta con Dellbere di CC n.55/2016 e n.87/2017:

- *al fine di valorizzare e di non alterare i caratteri morfologici che connotano la trama viario edilizia della città consolidata nonché della relativa percettibilità dai viali e strade, nella fascia di sezione non inferiore a 7 ml a partire dal ciglio della strada Via Vittorio Veneto siano salvaguardate le alberature e le specie arbustive presenti. Sia inoltre salvaguardato il muro di recinzione in affaccio su Via Vittorio Veneto prevedendo per lo stesso esclusivamente interventi di recupero con l'utilizzo di tecniche e materiali coerenti con il manufatto senza alterazione della configurazione architettonica/tipologica originaria;*
- *al fine di favorire la costruzione della rete ecologica urbana e di garantire una qualità paesaggistica,*

si provveda a realizzare a ridosso del confine del lotto sui tre lati e compatibilmente con lo stato dei luoghi una fascia verde di sezione variabile non inferiore ai 3 metri. Lo suddetta fascia verde deve essere costituita da schermature arbustive/arboree (quinte alberate e arbustive autoctone selezionate fra quelle agricole già presenti nel contesto) finalizzate anche a migliorare il controllo del microclima”.

C. ASPETTI AMBIENTALI

In relazione agli aspetti ambientali si evidenzia che il Servizio VAS della Sezione Ecologia della Regione Puglia, con nota prot. n.4044 del 31/03/2016 ha comunicato la conclusione del procedimento di verifica della registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. n.18/2013.

Tutto ciò premesso, sulla scorta della sopra esposta risultanza istruttoria di cui al punto A), qui in toto condivisa, si propone alla Giunta, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/1980, di non approvare la proposta di Variante al PRG del Comune di Bari adottata con D.C.C, n.55 del 30/05/16 e di rinviare al Comune stesso.”””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n.28/2001 e ss.mm.ii.:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L’Assessore, sulla scorta delle risultanze Istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI FARE PROPRIA** la relazione dell’Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- **DI PRENDERE ATTO** che il Servizio VAS della Sezione Ecologia della Regione Puglia con nota prot. n.4044 del 31/03/2016 ha comunicato la conclusione del procedimento di verifica della registrazione prevista al comma 7.4 del R.R. n. 18/2013;
- **DI RILASCIARE** il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR sulla Variante normativa al PRG adottata dal Comune di Bari con D.C.C, n.55/2016 con le modifiche di cui al punto “Conclusioni” della nota prot.n.9557 del 12/12/17 della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- **DI NON APPROVARE** e per l’effetto **RINVIARE** al Comune di Bari ai sensi dell’art. 16 della LR 56/1980, la ritipizzazione urbanistica adottata con Delibera di C.C. n. 55/2016, relativa al suolo censito in catasto al foglio 1/B, particella n. 869 (ditta Antonicelli), per le considerazioni e motivazioni di cui alla relazione in premessa e ai rilievi di cui al precedente punto A), che qui si intendono, per economia espositiva, integralmente trascritti;

- **DI DEMANDARE** al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Bari;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (a cura del SUR).

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
ROBERTO VENNERI

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ANTONIO NUNZIANTE